

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

OGGETTO: Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026 IN FORMA SEMPLIFICATA (Comuni con meno di 50 dipendenti), AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 113/2021, DEL D.P.R. 24 GIUGNO 2022 N. 81 E DEL D.M. 30 GIUGNO 2022, N.132

Parere n. 2 del 30/01/2024

La sottoscritta Dott.ssa Ilaria Moretti, Revisore unico dei conti del Comune di Canneto sull'Oglio, nominata con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 28/11/2023,

PREMESSO che:

- in data 26/1/2024 è stata chiesta l'espressione di un parere in merito alla proposta di Delibera della Giunta Comunale avente ad oggetto: *“APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026 IN FORMA SEMPLIFICATA (Comuni con meno di 50 dipendenti), AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 113/2021, DEL D.P.R. 24 GIUGNO 2022 N. 81 E DEL D.M. 30 GIUGNO 2022, N.132”*;

VISTI:

- l'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui gli Organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 39 della Legge n. 449/1997, (c.d. Legge finanziaria 1998), che prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale, e che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- gli artt. 6, 6-ter e 35 del D.Lgs n. 165/2001;
- l'art. 3, comma 5-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, che con l'inserimento del comma 557-quater alla Legge n. 296/2006 dispone che: *“Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”* ovvero del triennio 2011/2013;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 il quale ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali prevedendo che: *“... i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.(omissis)”*;

- il Decreto 17 marzo 2020 il quale, in attuazione delle disposizioni previste dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, ha stabilito le misure per la determinazione delle capacità assunzionali dei Comuni con riferimento al personale a tempo indeterminato;
- il D.P.R. n. 81 del 24 giugno 2022 avente ad oggetto "*Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*", attuativo dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, ha regolamentato gli adempimenti relativi ai piani assorbiti nel PIAO stabilendo, come da Decreto 30/06/2022, n. 132, che il P.T.F.P. troverà collocazione nella sezione 3.3 denominata "*Piano triennale dei fabbisogni di personale*";
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

CONSIDERATO:

- che l'Ente rientra nella fascia demografica D, da 3.000 a 4.999 abitanti, con un valore soglia da rispettare ai sensi dell'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020 pari al 27,20%;
- che alla data attuale non sono emerse situazioni di personale in esubero, come dichiarato dai Responsabili di Area nel documento allegato alla proposta di Delibera Comunale;

RILEVATO:

- che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006 e s.m.i. è pari a € 797.166,36 (media triennio 2011/2013);
- che dal prospetto contabile predisposto dal Responsabile dell'Area Amministrativa, sulla base dei dati forniti dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, si rileva un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 18,51%, rilevati ai sensi della normativa vigente;
- che sulla base della normativa vigente, il Comune di Canneto sull'Oglio, avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 18,51%, si colloca al di sotto del valore di prima soglia della tabella 1 (27,20%), ossia nella fascia dei comuni virtuosi e che pertanto può incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella del Decreto 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma SOLO ENTRO il valore calmierato di cui alla tabella 2 del Decreto, come previsto dall'art. 5 del Decreto stesso. Le maggiori assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006;
- che lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della soglia massima del Decreto - Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale/entrate correnti, è pari ad € 315.210,98;
- che tuttavia, poiché per il periodo 2020/2024 viene fissato un tetto alle maggiori assunzioni possibili anche per gli enti virtuosi, l'incremento calmierato, secondo le percentuali della Tabella 2 del Decreto, per ulteriori assunzioni è pari a € 199.725,18;
- che l'incremento calmierato risulta minore rispetto all'incremento teorico, dunque il Comune può procedere ad assunzioni solo entro la misura dell'incremento calmierato pari € 199.725,18 raggiungendo così un tetto di spesa pari ad € 913.029,38;

PRESO ATTO però che l'Ente, poiché nel triennio 2024/2026 registra, ai sensi dell'art. 1, comma 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006, una spesa inferiore a quella del tetto 2011/2013, non avrà necessità di usufruire di alcuna deroga; quanto sopra "*rilevato*" è stato quindi computato unicamente a verifica dei dati contabili registrati.

VISTO

- che, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività, l'Ente ritiene di aggiornare il fabbisogno di personale per il triennio 2024/2026, nei limiti consentiti dalla normativa in

materia di contenimento della spesa di personale e del primario obiettivo di rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, come segue:

Anno 2024			
Area (ex Categoria)	Profilo e area	Modalità copertura	Costo complessivo annuo
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (ex cat. D) Tempo pieno	Specialista dell'Area tecnica	Progressione <i>speciale</i> di una unità ai sensi dell'art.13, comma 6, del CCNL 16/11/2022 in possesso dei <u>requisiti indicati nella tabella C</u> di corrispondenza medesimo CCNL <u>nel limite dello 0,55% del M.S. 2018 pari ad Euro 2.547,35</u>	€ 1.978,42 <i>(maggiore spesa tabellare e indennità comparto a carico del bilancio oltre a oneri c/Ente e Irap)</i>
Copertura di eventuali posti che si renderanno vacanti per dimissioni o pensionamenti.			

Anno 2025			
Area (ex Categoria)	Profilo e area	Modalità copertura	Costo complessivo annuo
//	//	//	//
Copertura di eventuali posti che si renderanno vacanti per dimissioni o pensionamenti.			

Anno 2026			
Area (ex Categoria)	Profilo e area	Modalità copertura	Costo complessivo annuo
//	//	//	//
Copertura di eventuali posti che si renderanno vacanti per dimissioni o pensionamenti.			

- che il limite di spesa in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n.78/2010, è pari a € 68.303,68;
- che il costo annuale 2024 per l'utilizzo delle attuali tipologie contrattuali a tempo determinato utilizzate dall'Ente, con le dovute precisazioni, è pari complessivamente ad € 26.700,00:

Anno 2024		
Modalità di reclutamento / Tipologia	Motivazione	Costo complessivo
- AREA AMMINISTRATIVA: Contratto di somministrazione di lavoro annuale (01/07/2023 – 30/06/2024) - Area degli Istruttori: Profilo di Istruttore	- Assunzione necessaria per il potenziamento dei servizi culturali.	€ 26.700,00

amministrativo (ex Cat. C) 36 ore sett.		
- AREA TECNICA: Selezione pubblica / scorrimento graduatoria - Area degli Istruttori: Profilo di Istruttore amministrativo (ex Cat. C) 36 ore sett.	- Assunzione legata all'attuazione dei progetti previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.	€ 35.500,00 (assunzione in deroga esclusa da tetto massimo di spesa)
su un tetto massimo da non superare di € 68.303,68		€ 26.700,00

Anno 2025		
Modalità di reclutamento / Tipologia	Motivazione	Costo complessivo
- AREA TECNICA: Selezione pubblica / scorrimento graduatoria - Area degli Istruttori: Profilo di Istruttore amministrativo (ex Cat. C) 36 ore sett.	- Assunzione legata all'attuazione dei progetti previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.	€ 35.500,00 (assunzione in deroga esclusa da tetto massimo di spesa)

Anno 2026		
Modalità di reclutamento / Tipologia	Motivazione	Costo complessivo
- AREA TECNICA: Selezione pubblica / scorrimento graduatoria - Area degli Istruttori: Profilo di Istruttore amministrativo (ex Cat. C) 36 ore sett. – termine incarico 31/03/2026	- Assunzione legata all'attuazione dei progetti previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.	€ 8.656,16 (assunzione in deroga esclusa da tetto massimo di spesa)

VERIFICATO

- che la spesa di personale previsionale si mantiene al di sotto della spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006 e s.m.i.;
- che viene rispettato il limite di spesa per le assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010;
- che l'Ente dispone di una capacità assunzionale sufficiente al programma di assunzioni per il triennio 2024/2026, come previsto nella presente Delibera, secondo i calcoli elaborati ai sensi della vigente normativa;
- che il Bilancio di Previsione 2024-2026 e l'ultimo Rendiconto approvato 2022 rispettano gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio;
- che con la presente deliberazione ha effettuato la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001;
- che ha rispettato i termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione, del Rendiconto e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (D.L. n. 113/2016 convertito dalla Legge n. 160/2016);
- che ha rispettato l'obbligo di certificazione dei crediti ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 2/2009, come modificato dell'art. 27, comma 2 lett. c) del D.L. n. 66/2014 convertito dalla Legge n. 89/2014;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*"

Tutto ciò premesso il Revisore

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di Deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026 IN
FORMA SEMPLIFICATA (Comuni con meno di 50 dipendenti), AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. N.
80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 113/2021, DEL D.P.R. 24 GIUGNO 2022
N. 81 E DEL D.M. 30 GIUGNO 2022, N.132”

Milano, 30/01/2024

Il Revisore dei conti



(Ilaria Moretti)